

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.2004/2005, sottoscritto il 27 gennaio 2004.

INTEGRAZIONE

L'anno 2004 il giorno 20 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 3743/MR del 26/11/2001

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola

PREMESSO:

che in sede di verifica sulle problematiche in merito all'applicazione del citato CCNI, con riferimento all'art. 2, comma 1, del CCNL del 24 luglio 2003, essendo stata constatata la necessità di alcuni chiarimenti al contratto stesso,

LE PARTI CONCORDANO

le seguenti precisazioni ed integrazioni:

A) Chiarimenti in merito all'individuazione del personale perdente posto.

1. Le nuove modalità di individuazione dei perdenti posto relativamente al personale docente ed A.T.A. previste rispettivamente agli artt. 21, comma 9, 23, comma 11 e 48, comma 5, del CCNI 27 gennaio 2004, si applicano a partire dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2005/2006. Pertanto, l'individuazione dei perdenti posto nell'anno scolastico in corso per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2004/2005 va effettuata con le modalità previste negli artt. 27, 29, comma 12 e 55, comma 5 del precedente CCDN del 15 gennaio 2003.
2. Con riferimento all'art. 38, comma 1, del CCNI del 27 gennaio 2004, anche per il personale educativo si applicano le disposizioni di cui al precedente punto.

B) Chiarimenti in merito al personale docente, educativo ed A.T.A. trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità.

1. Ai fini dell'individuazione del perdente posto, tale personale è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti al primo settembre dell'anno in corso.

C) Chiarimenti in merito al personale docente, educativo ed A.T.A. trasferito a domanda che nel quinquennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità ma ottiene altre sedi.

1. Si considera come trasferito a domanda il personale perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.

D) Chiarimenti in merito al punteggio aggiuntivo, “*una tantum*”, di cui all’Allegato D – Tabelle A) e B) – punto I, lettera D, per il personale docente, ed all’Allegato E – punto I, lettera F, per il personale A.T.A. e relative note richiamate: rispettivamente (5ter) ed (e).

1. Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l’anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.
2. L’aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale a seguito di domanda volontaria per l’anno scolastico 2003/2004 determina la perdita del punteggio aggiuntivo maturato, in quanto si tratta di punteggio “*una tantum*” già utilizzato con esito favorevole. Al contrario, l’aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’anno scolastico 2003/2004 non fa venir meno il punteggio aggiuntivo maturato in quanto tale disposizione innovativa si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità successive alla data di stipula del CCNI del 27 gennaio 2004.
3. Il punteggio già maturato si conserva nel caso in cui il personale docente, educativo ed A.T.A., pur avendo prodotto domanda volontaria in ambito provinciale, non ottenga né il trasferimento, né il passaggio, né l’assegnazione provvisoria .

Roma, 20 febbraio 2004

Per l’Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL Scuola _____
CISL Scuola _____
UIL Scuola _____
SNALS _____